



**INTESA SANPAOLO  
VITA**

Dublin Branch

# **Patrimonio Pro**

## *Dublin Branch*

**Contratto di assicurazione sulla vita  
di Ramo III (di tipo *unit-linked*),  
a premio unico e a vita intera**

**Modello VP912-Ed.12/2023**

Condizioni di assicurazione  
redatte secondo le Linee Guida per contratti  
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -  
Associazioni Consumatori -  
Associazioni Intermediari

**Gruppo Intesa Sanpaolo**

### Che tipo di contratto è

Patrimonio Pro Dublin Branch è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi, con prestazioni collegate a:

- fondi interni ossia fondi d'investimento istituiti dalla Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività;
- fondi esterni, (OICR) cioè - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono compresi i fondi comuni di investimento e le SICAV. Gli OICR sono istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne alla Compagnia.

È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato.

### Che prestazione offre

In caso di morte dell'assicurato, il contratto riconosce ai beneficiari designati in polizza, il pagamento delle prestazioni caso morte nel seguito descritte.

Inoltre, dopo il primo anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può riscattare interamente o in parte il contratto.

### A chi è rivolto

Patrimonio Pro Dublin Branch è rivolto a persone fisiche con età minima 18 anni e massima di 80 anni al momento della sottoscrizione della proposta di polizza e che abbiano la residenza in Italia.

È destinato a contraenti che, nell'ambito delle proprie scelte di investimento, sono interessati a tematiche ESG in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

<b>Caratteristiche generali</b>	Tipo di contratto	<b>Art. 1</b> La Compagnia e la Branch	Pag. 1/31
		<b>Art. 2</b> Normativa di riferimento	Pag. 1/31
		<b>Art. 3</b> Che contratto è Patrimonio Pro Dublin Branch	Pag. 1/31
		<b>Art. 4</b> Chi si può assicurare	Pag. 2/31
	Durata	<b>Art. 5</b> Quando si conclude il contratto	Pag. 3/31
		<b>Art. 6</b> Come si sottoscrive la proposta di polizza	Pag. 3/31
		<b>Art. 7</b> Quando inizia il contratto (decorrenza)	Pag. 3/31
		<b>Art. 8</b> Quando si estingue il contratto	Pag. 3/31
		<b>Art. 9</b> La revoca	Pag. 4/31
		<b>Art. 10</b> Il recesso	Pag. 4/31
		<b>Art. 11</b> Diritto di ripensamento	Pag. 5/31
<b>Versamento</b>	Premi	<b>Art. 12</b> Cos'è il premio unico	Pag. 6/31
		<b>Art. 13</b> Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 6/31
		<b>Art. 14</b> Modalità di pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi	Pag. 6/31
	Costi	<b>Art. 15</b> Costi applicati al premio unico e ai versamenti aggiuntivi	Pag. 6/31
		<b>Art. 16</b> Cumulo netto dei premi	Pag. 6/31
		<b>Art. 17</b> Opzioni di investimento collegati al prodotto	Pag. 8/31
<b>Investimento e prestazioni</b>	Attribuzione delle quote	<b>Art. 18</b> Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite	Pag. 9/31
		<b>Art. 19</b> Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del premio unico	Pag. 9/31
		<b>Art. 20</b> Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del versamento aggiuntivo	Pag. 10/31
		<b>Art. 21</b> Posticipazione della valorizzazione delle quote	Pag. 11/31
		<b>Art. 22</b> Costi gravanti sui fondi interni e sui fondi esterni	Pag. 11/31
	Istituzione nuovi fondi interni	<b>Art. 23</b> Istituzione di nuovi fondi interni	Pag. 16/31
	Attività di gestione dei fondi esterni	<b>Art. 24</b> Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni	Pag. 16/31
		<b>Art. 25</b> Attività di salvaguardia	Pag. 16/31
	Trasferimento di quote (switch)	<b>Art. 26</b> Trasferimento quote tra fondi (switch volontario)	Pag. 17/31
		<b>Art. 27</b> Costi per le operazioni di switch volontario	Pag. 17/31
		<b>Art. 28</b> Trasferimento automatico di quote tra classi di fondi (switch automatico)	Pag. 17/31
		<b>Art. 29</b> Trasferimento automatico per salvaguardia e/o per aggiornamento periodico dei fondi esterni (switch automatico)	Pag. 18/31
	Prestazione assicurata	<b>Art. 30</b> Capitale in caso di morte dell'assicurato	Pag. 18/31
		<b>Art. 31</b> Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza	Pag. 19/31
		<b>Art. 32</b> Limitazioni	Pag. 19/31
		<b>Art. 33</b> Come si determina il controvalore totale delle quote nei casi previsti per morte dell'assicurato	Pag. 20/31
	Riscatto totale e parziale	<b>Art. 34</b> Termini e modalità	Pag. 20/31
<b>Art. 35</b> Riscatto totale		Pag. 21/31	
<b>Art. 36</b> Riscatto parziale		Pag. 21/31	
<b>Art. 37</b> Costi di riscatto		Pag. 22/31	

<b>Altre informazioni</b>	Beneficiario e referente terzo	<b>Art. 38</b> Designazione del beneficiario	Pag. 23/31
		<b>Art. 39</b> Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità	Pag. 23/31
		<b>Art. 40</b> Diritto proprio del beneficiario	Pag. 23/31
		<b>Art. 41</b> Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 24/31
	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	<b>Art. 42</b> Documenti	Pag. 25/31
		<b>Art. 43</b> Gestione dei documenti	Pag. 27/31
		<b>Art. 44</b> Modalità di invio della documentazione	Pag. 27/31
		<b>Art. 45</b> Pagamenti	Pag. 27/31
		<b>Art. 46</b> Modalità dei pagamenti	Pag. 28/31
		<b>Art. 47</b> Prescrizione	Pag. 28/31
		<b>Art. 48</b> Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente	Pag. 28/31
	Cessione del contratto, pegno e vincolo	<b>Art. 49</b> Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto	Pag. 28/31
		<b>Art. 50</b> Pegno/vincolo	Pag. 29/31
		<b>Art. 51</b> Efficacia del pegno/vincolo	Pag. 29/31
		<b>Art. 52</b> Assenso scritto	Pag. 29/31
	Altre norme	<b>Art. 53</b> Cessione	Pag. 29/31
		<b>Art. 54</b> Prestiti	Pag. 29/31
		<b>Art. 55</b> Non pignorabilità e non sequestrabilità	Pag. 29/31
		<b>Art. 56</b> Imposte e normative di riferimento	Pag. 29/31
	Reclami e controversie	<b>Art. 57</b> FATCA/CRS/DAC2 e DAC6	Pag. 29/31
<b>Art. 58</b> Giurisdizione, Foro competente		Pag. 30/31	
<b>Art. 59</b> Come presentare un reclamo		Pag. 30/31	
	<b>Art. 60</b> Come gestire le controversie	Pag. 30/31	
<b>Glossario</b>		Pag. 1/5	

<b>Allegati</b>	<b>Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db</b>	Pag. 1/7
	<b>Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db</b>	Pag. 1/7
	<b>Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db</b>	Pag. 1/7
	<b>Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario America Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db</b>	Pag. 1/7
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db</b>	Pag. 1/6
	<b>Allegato 1 - Tabelle esempi</b>	Pag. 1/2
	<b>Allegato 2 - Composizione asset class</b>	Pag. 1/2
	<b>Area clienti</b>	Pag. 1/1
	<b>Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)</b>	Pag. 1/1
	<b>Modulo di proposta (fac-simile)</b>	Pag. 1/5
	<b>Informativa sul trattamento dei dati personali</b>	Pag. 1/7

## Tipo di contratto

### Art. 1 La Compagnia e la Branch

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la Compagnia) è una Compagnia di assicurazione italiana, con sede legale in Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino, Italia, e sede amministrativa in Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch (nel seguito la Branch) è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

### Art. 2 Normativa di riferimento

Il contratto e il corrispondente rapporto giuridico che ne discende sono regolati dalla normativa italiana oltreché dai regolamenti dell'Unione Europea di riferimento direttamente applicabili, fermo quanto diversamente previsto dalla normativa di volta in volta applicabile in relazione al fatto che la Branch opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal contratto e ove non vi sia una diversa previsione della normativa di volta in volta applicabile, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell'Unione Europea di riferimento.

### Art. 3 Che contratto è Patrimonio Pro Dublin Branch

Patrimonio Pro Dublin Branch è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e durata pari alla vita dell'assicurato.

Il prodotto offre la possibilità di investire i premi in due "aree" di investimento: "Selezione Top" e "Asset Allocation". Il contraente può scegliere una sola area o entrambe.

L'area Selezione Top è costituita dai soli fondi interni sotto elencati:

- Selezione Top Base Db - classe A
- Selezione Top Standard Db - classe A
- Selezione Top Plus Db - classe A
- Selezione Top Base Db - classe B
- Selezione Top Standard Db - classe B
- Selezione Top Plus Db - classe B

L'area Asset Allocation è suddivisa in asset class. Ogni asset class può essere costituita da fondi interni o/e fondi esterni o da una combinazione di fondi interni ed esterni.

Il contraente può scegliere un solo fondo di ciascuna asset class. Le asset class sono:

- Monetario Euro
- Obbligazionario Euro
- Obbligazionario Dollaro
- Obbligazionario Corporate Euro
- Obbligazionario High Yield
- Obbligazionario Mercati Emergenti
- Azionario Europa
- Azionario America
- Azionario America a cambio coperto
- Azionario Giappone
- Azionario Giappone a cambio coperto
- Azionario Pacifico ex Giappone
- Azionario Paesi Emergenti

**Caratteristiche generali**

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ripartiti secondo la scelta di investimento del contraente e tra:

- uno o più fondi interni offerti dal contratto;
- uno o più fondi esterni (OICR) si precisa che la lista fondi esterni è soggetta ad aggiornamento periodico.

**Le prestazioni contrattuali sono espresse in quote dei fondi interni e dei fondi esterni selezionati il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie sottostanti. Il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote.**

**Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.**

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei fondi interni disponibili sono riportate nei rispettivi regolamenti contenuti nelle presenti condizioni di assicurazione e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)).

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei fondi esterni disponibili sono riportate nella pagina prodotto del sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)) dove sono presenti sia i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento disponibili sia l'indicazione del sito internet delle Società di Gestione.

**Art. 4 Chi si può assicurare**

Il contraente cioè il titolare del contratto che sottoscrive la proposta di polizza ed effettua il pagamento dei premi è una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Il contraente-assicurato deve avere i seguenti requisiti:

- almeno 18 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza;
- un'età inferiore a 81 anni compiuti alla sottoscrizione della proposta di polizza.

Qualora il contraente trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Branch entro 30 giorni lavorativi dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente. La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta o con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450  
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione a supporto.  
**A partire da detta comunicazione non sarà più possibile per il contraente effettuare il versamento di premi aggiuntivi.**

## Durata

### Art. 5 Quando si conclude il contratto

Il contratto, è emesso da Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch e si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, quando la Branch dopo aver valutato la proposta di polizza accetta e investe il premio unico. Per confermare la conclusione del contratto, la Branch invia al contraente la lettera di conferma polizza, con la descrizione delle caratteristiche principali del contratto concluso. Se la Branch non accetta la proposta di polizza restituisce al contraente l'eventuale premio unico percepito entro 30 giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al contraente e indicato nel modulo di proposta.

### Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza

La sottoscrizione della proposta di polizza da parte del contraente può avvenire in diversi modi:

- presso i locali dell'intermediario (**sottoscrizione in sede**) oppure;
- in luogo diverso dai locali dell'intermediario (**sottoscrizione fuori sede**) oppure;
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite "offerta a distanza"**), attraverso l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dall'intermediario.

**La sottoscrizione del modulo di proposta tramite l'offerta a distanza avviene nell'ambito di un documento denominato "proposta di investimento".**

**Tale documentazione è gestita e inviata dall'intermediario nella sezione dell'internet banking riservata al contraente.**

**La "proposta di investimento" può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento che possono non riferirsi a prodotti offerti dalla Branch.**

**La "proposta di investimento" ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità da parte dell'intermediario di dar corso anche a una sola delle operazioni presenti ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, la proposta di polizza sottoscritta dal contraente non produrrà alcun effetto. In tal caso, il contraente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.**

### Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)

L'inizio del contratto, (decorrenza) cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico viene investito da parte della Branch. L'inizio del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni. Per Patrimonio Pro Dublin Branch la durata è "a vita intera", ciò significa che il contratto ha una durata pari alla vita dell'assicurato.

### Art. 8 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- morte dell'assicurato;
- recesso;
- riscatto totale;
- in caso di riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.

## Caratteristiche generali

### Art. 9 La revoca

Il contraente può revocare la proposta di polizza fino a quando il contratto non è concluso:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch**  
**1st Floor, International House**  
**3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch**  
**Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

**La comunicazione di revoca della proposta di polizza dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria indicata nell'articolo "Documenti"..**

In questo caso, la Branch restituisce al contraente quanto eventualmente già incassato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta.

### Art. 10 Il recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria con lettera raccomandata a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch**  
**1st Floor, International House**  
**3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch**  
**Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

**La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria.**

Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del recesso. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Branch rimborsa al contraente, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta, l'importo determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno ed esterno attribuite al contratto, per il corrispondente valore unitario della quota.

Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di disinvestimento, cioè il mercoledì, o il primo giorno di disponibilità successivo.

L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

**Caratteristiche generali**

In caso di richiesta di recesso completa di documentazione “**in sede**” o “**fuori sede**”, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione. Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate presso la Branch di sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva e la Branch provvede al disinvestimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella del pervenimento della richiesta.

In caso di richiesta di recesso, completa di documentazione tramite “**offerta a distanza**”, il controvalore delle quote considerate per il calcolo è rilevato:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell’internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell’internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

**Art. 11 Diritto di ripensamento**

**Esclusivamente in caso di sottoscrizione “fuori sede”.**

L’efficacia della proposta di polizza è sospesa per la durata di 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). **Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.**

Il contraente durante questo periodo può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento:

- inviando, richiesta scritta con raccomandata A/R, datata e firmata con indicazione del numero della proposta di polizza, al seguente indirizzo:

**Italia Transazionale  
Diritto di ripensamento  
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma**

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all’offerta “**fuori sede**” consegna al contraente in sede di primo contatto;

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all’offerta “**fuori sede**”.

Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, questo dura fino al primo giorno lavorativo successivo.

## Premi

### Art. 12 Cos'è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il contraente si impegna a versare alla sottoscrizione della proposta di polizza per avere diritto alle prestazioni del contratto. L'importo minimo del premio unico per il prodotto Patrimonio Pro Dublin Branch è di 50.000,00 euro.

### Art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono gli importi che il contraente può versare in corso di contratto.

I versamenti aggiuntivi sono ammessi in qualsiasi momento a partire dal primo sabato successivo alla decorrenza del contratto a condizione che l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 5.000,00 euro.

La Compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione ai clienti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione.

Successivamente la Compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione ai clienti.

### Art. 14 Modalità di pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi

Ciascun premio (unico e aggiuntivo) deve essere versato a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito di ciascun premio coincide con la relativa data di investimento. L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Nel caso in cui il contraente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della Compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@pec.intesanpaolovita.it) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al contraente.

La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la Branch rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla Compagnia.

Il contraente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Si precisa che il versamento aggiuntivo sarà investito in modo proporzionale sui fondi già posseduti dal contraente.

## Costi

### Art. 15 Costi applicati al premio unico e ai versamenti aggiuntivi

Non sono previsti costi sui premi.

### Art. 16 Cumulo netto dei premi

Patrimonio Pro Dublin Branch mette a disposizione del contraente due classi di fondi interni e esterni in cui investire: la classe A e la classe B. L'unica differenza tra le due classi è determinata dalla commissione annua di gestione.

La classe di fondi in cui il contraente deve investire è determinata dal cumulo netto dei premi in vigore sul contratto. Il cumulo netto dei premi è pari alla somma dei premi pagati al netto dei premi corrispondenti alle eventuali uscite per riscatto parziale.

## Versamento

La soglia che definisce la classe di fondi in cui investire, tra quelli disponibili, è pari a 1 milione di euro nel dettaglio:

- se il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di polizza o il cumulo netto dei premi in corso di contratto è minore di 1 milione di euro, la classe di fondi nella quale investire sarà la classe A;
- se il premio unico al momento della sottoscrizione o il cumulo netto dei premi in corso di contratto è uguale o maggiore di 1 milione di euro la classe di fondi nella quale investire sarà la classe B.

Qualora, in corso di contratto, il cumulo netto dei premi dovesse variare a rialzo o a ribasso rispetto alla soglia del milione di euro, la Branch provvederà a eseguire un trasferimento automatico di quote (switch automatico) verso la classe di fondi corrispondente alla soglia raggiunta.

## Attribuzione delle quote

### Art. 17 Opzioni di investimento collegati al prodotto

Patrimonio Pro Dublin Branch prevede due aree di investimento: Selezione Top e Asset Allocation.

Il contraente potrà scegliere una singola area o entrambe le aree e potrà scegliere la percentuale di premio da investire in ciascuna di essa.

L'area **Selezione Top** è costituita da soli fondi interni disponibili in classe A e classe B differenziate dal diverso costo di gestione.

L'area **Asset Allocation** è suddivisa in asset class. Ciascuna asset class può essere costituita da fondi interni e/o da fondi esterni. I soli fondi interni, sono disponibili in classe A e B differenziate dal diverso costo di gestione. Il diverso costo delle classe A e B dei fondi interni si riflette sul costo dell'asset class a cui appartengono anche i fondi esterni. Unica eccezione è rappresentata dall'asset class Monetario Euro costituita da un solo fondo interno senza distinzione di classe e da un fondo esterno.

Il contraente per ciascuna asset class può investire in un solo fondo.

Si rinvia all'Allegato 2 per la composizione di ciascuna asset class.

Di seguito si riporta l'elenco dei fondi interni e delle asset class presenti nell'area Asset Allocation collegati al prodotto:

#### AREA SELEZIONE TOP:

##### Fondi interni

- Selezione Top Base Db - classe A
- Selezione Top Standard Db - classe A
- Selezione Top Plus Db - classe A
- Selezione Top Base Db - classe B
- Selezione Top Standard Db - classe B
- Selezione Top Plus Db - classe B

#### AREA ASSET ALLOCATION:

##### Asset class costituita da fondi interni e/o fondi esterni

- Monetario Euro (un fondo interno senza distinzione di classe e fondo esterno)
- Obbligazionario Euro - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario Dollaro - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario Corporate Euro - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario High Yield - classe A (solo fondi esterni)
- Obbligazionario Mercati Emergenti - classe A (solo fondi esterni)
- Azionario Europa - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario America - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario America a cambio coperto - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Giappone - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Giappone a cambio coperto - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Pacifico ex Giappone - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Paesi Emergenti - classe A (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario Euro - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario Dollaro - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario Corporate Euro - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Obbligazionario High Yield - classe B (solo fondi esterni)
- Obbligazionario Mercati Emergenti - classe B (solo fondi esterni)
- Azionario Europa - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario America - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario America a cambio coperto - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Giappone - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Giappone a cambio coperto - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Pacifico ex Giappone - classe B (fondo interno e fondi esterni)
- Azionario Paesi Emergenti - classe B (fondo interno e fondi esterni)

### Art. 18 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni e/o esterni collegati a Patrimonio Pro Dublin Branch. Alla sottoscrizione della proposta di polizza e in caso di eventuali versamenti aggiuntivi, il contraente indica l'area e i fondi interni e/o esterni in cui investire ciascun premio e la percentuale dello stesso da destinare ai fondi prescelti.

Il numero delle quote attribuite al contratto, si determina dividendo il premio, o parte di esso, destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore delle quote dei fondi interni e esterni utilizzata dalla Branch per le operazioni di investimento previste dal prodotto ha cadenza settimanale, il mercoledì.

Il controvalore della polizza varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni fondo interno e/o esterni scelto dal contraente. **Il controvalore della polizza è soggetto al rischio finanziario e la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo. Perciò il controvalore della polizza investite nei fondi interni e/o esterni riconosciuto dalla Branch, in caso di riscatto o morte del contraente potrebbe risultare inferiore. Il contraente accetta il rischio finanziario relativo all'investimento in quote di fondi interni e/o esterni.**

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno ed esterno viene pubblicato settimanalmente sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)), secondo un calendario di valorizzazione.

**Il calendario di valorizzazione, con indicazione dei giorni festivi in cui la valorizzazione è posticipata al primo giorno lavorativo successivo, è pubblicato sul sito internet della Compagnia.**

**In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la Branch informerà i clienti tramite il proprio sito internet.**

### Art. 19 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del premio unico

Di seguito sono riportate le modalità di determinazione della data di investimento del premio unico e della relativa attribuzione di un numero di quote al contratto in base alla modalità di sottoscrizione della proposta di polizza.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza presso i locali dell'intermediario (offerta **"in sede"**), la data di investimento del premio con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta di polizza. Il contraente, a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, può scegliere uno dei tre mercoledì successivi. Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente sottoscrive la proposta di polizza il sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario, (offerta **"fuori sede"**), la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì;
- solo il terzo mercoledì a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Nel caso di sottoscrizione tramite **"offerta a distanza"**, la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì;
- uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

#### **Art. 20 Modalità di attribuzione delle quote per l'investimento del versamento aggiuntivo**

In caso di versamento aggiuntivo con modalità **"in sede"** o **"fuori sede"** la data di investimento con conseguente attribuzione delle quote al contratto è il mercoledì della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente effettua un versamento aggiuntivo di sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.

In caso di versamento aggiuntivo tramite **"offerta a distanza"**, la data di investimento del versamento aggiuntivo con conseguente attribuzione delle quote al contratto è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del versamento aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata ricevuta dal contraente nell'internet banking in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del versamento aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata ricevuta dal contraente nell'internet banking in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del versamento aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

### Art. 21 Posticipazione della valorizzazione delle quote

La Compagnia si riserva di sospendere l'operatività delle polizze (investimento e/o disinvestimento) in caso di eventi di carattere eccezionale non dipendenti dalla Compagnia, ma legati alla valorizzazione di ciascun fondo interno e/o esterno, in cui investe la polizza. L'operatività della polizza che investe nel fondo oggetto di evento eccezionale, sarà sospesa fino a quando tali circostanze non vengano meno.

### Art. 22 Costi gravanti sui fondi interni e sui fondi esterni

#### Fondi interni

##### Costi di gestione

È prevista una commissione annua di gestione definita sulla base dell'asset class di riferimento ed applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto di ciascun fondo interno e comprendenti i seguenti costi:

- di attuazione della politica di investimento;
- di amministrazione del fondo;
- per la copertura assicurativa caso morte.

##### Costo della copertura assicurativa caso morte

Una quota pari a un massimo di 0,15% del patrimonio del fondo interno, pagata con una parte delle commissioni di gestione, è destinata a coprire le integrazioni dei premi e l'incremento della prestazione assicurata.

Di seguito vengono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi interni:

AREA SELEZIONE TOP		
Fondo interno	Commissione annua di gestione	
	CLASSE A	CLASSE B
Selezione Top Base Db	1,40%	1,30%
Selezione Top Standard Db	1,65%	1,50%
Selezione Top Plus Db	1,90%	1,60%

AREA ASSET ALLOCATION		
Fondo interno	Commissione annua di gestione	
	CLASSE A	CLASSE B
Obbligazionario Euro Db	1,17%	1,07%
Obbligazionario Dollaro Db	1,17%	1,07%
Obbligazionario Corporate Euro Db	1,37%	1,27%
Azionario Europa Db	1,90%	1,60%
Azionario America Db	1,90%	1,60%
Azionario America a cambio coperto Db	1,90%	1,60%
Azionario Giappone Db	1,90%	1,60%
Azionario Giappone a cambio coperto Db	1,90%	1,60%
Azionario Pacifico ex Giappone Db	1,90%	1,60%
Azionario Paesi Emergenti Db	1,90%	1,60%
Monetario Euro	0,35%	

## Investimento e prestazioni

### Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previste:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Costi degli OICR sottostanti

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

<b>Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR</b>	<b>0%</b>
<b>Commissione di gestione annua gravante sugli OICR</b>	
<b>OICR del Gruppo</b>	
Liquidità	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
<b>OICR di case terze</b>	
Liquidità	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
<b>Commissioni di performance* gravante sugli OICR</b>	<b>Massimo 30%</b>

\* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la Branch darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno recedere senza penali, anche quando non previsto dal contratto.

### Fondi esterni

#### Costi di gestione

È prevista una commissione annua di gestione definita sulla base dell'asset class di riferimento. La commissione è calcolata settimanalmente ed è prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei fondi esterni.

### Costo della copertura assicurativa caso morte

Una quota pari allo 0,15% delle commissioni annua di gestione è destinata a coprire le integrazioni dei premi e l'incremento della prestazione assicurata.

La commissione di gestione è prelevata, per l'effettivo periodo di permanenza, alla fine di ogni mese solare, mediante disinvestimento delle quote dei fondi esterni in vigore sul contratto. In caso di morte dell'assicurato, di riscatto totale o parziale e di switch, dal valore relativo alle quote dei fondi esterni, disinvestite verrà trattenuto l'eventuale rateo della commissione di gestione maturato ma non ancora prelevato.

Di seguito sono indicate i costi di gestione specifiche per ciascuna asset class contenente i fondi esterni.

AREA ASSET ALLOCATION		
Fondo esterno	Commissione annua di gestione	
	CLASSE A	CLASSE B
Obbligazionario Euro	1,17%	1,07%
Obbligazionario Dollaro	1,17%	1,07%
Obbligazionario Corporate Euro	1,37%	1,27%
Obbligazionario High Yield	1,37%	1,27%
Obbligazionario Mercati Emergenti	1,37%	1,27%
Azionario Europa	1,90%	1,60%
Azionario America	1,90%	1,60%
Azionario America a cambio coperto	1,90%	1,60%
Azionario Giappone	1,90%	1,60%
Azionario Giappone a cambio coperto	1,90%	1,60%
Azionario Pacifico ex Giappone	1,90%	1,60%
Azionario Paesi Emergenti	1,90%	1,60%
Monetario Euro	0,35%	

### Altri costi collegati all'investimento in fondi esterni (OICR) sono:

- eventuali costi amministrativi;
- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta da società di revisione;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti nel paese di istituzione del fondo esterno (OICR).

Per ogni altra informazione sui fondi esterni (OICR) si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.

### Costi di performance

Nella tabella si riportano i fondi interni per cui è prevista la commissione di performance e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di performance
Monetario Euro Db Obbligazionario Euro Db - classe A e B Obbligazionario Dollaro Db - classe A e B Obbligazionario Corporate Euro Db - classe A e B Obbligazionario Mercati Emergenti Db - classe A e B Azionario Europa Db - classe A e B Azionario America Db - classe A e B Azionario America a cambio coperto Db - classe A e B Azionario Giappone Db - classe A e B Azionario Giappone a cambio coperto Db - classe A e B Azionario Pacifico ex Giappone Db - classe A e B Azionario Paesi Emergenti Db - classe A e B	20% dell'eventuale extra rendimento del fondo (overperformance)
Selezione Top Base Db - classe A e B Selezione Top Standard Db - classe A e B Selezione Top Plus Db - classe A e B	15% dell'eventuale extra rendimento del fondo (overperformance)

### Per i fondi dell'area Asset Allocation

L'extra rendimento viene determinato in ciascun anno di vita del fondo interno come differenza tra il rendimento del fondo stesso e il suo indice di riferimento rilevato nell'ultima data di valorizzazione nel mese di dicembre. Il "parametro di riferimento" coincide con il benchmark del fondo ed è l'indice (o la combinazione di indici) stesso. Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre precedente. L'aliquota percentuale così determinata viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione corrente, e
- il valore complessivo netto del patrimonio del fondo alla data di valorizzazione corrente.

Nel caso in cui il rendimento del "parametro di riferimento" abbia segno negativo, per calcolare la commissione di performance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero. L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo interno, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima a fine anno solare.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo interno e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
<b>ASSET ALLOCATION - FONDI INTERNI classe A e B</b>	
Obbligazionario Euro Db	100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Obbligazionario Dollaro Db	100% JPMorgan USA Total Return in Euro

Investimento e prestazioni

Fondo interno	Parametro
Obbligazionario Corporate Euro Db	100% ICE BofA Euro Corporate Bond
Obbligazionario Mercati Emergenti Db	100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro
Azionario Europa Db	100% MSCI* Europe Total Return in Euro
Azionario America Db	100% MSCI* North America Total Return in Euro
Azionario America a cambio coperto Db	100% MSCI* North America EUR Hedged
Azionario Giappone Db	100% MSCI* Japan Total Return in Euro
Azionario Giappone a cambio coperto Db	100% MSCI* Japan EUR Hedged
Azionario Pacifico ex Giappone Db	100% MSCI* AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Azionario Paesi Emergenti Db	100% MSCI* Emerging Markets Total Return Index in Euro
Monetario Euro Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

\* Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Per i fondi dell'area Selezione Top**

Con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo interno, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
<b>SELEZIONE TOP</b>	
Selezione Top Base Db - classe A e B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,25% annuo
Selezione Top Standard Db - classe A e B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,75% annuo
Selezione Top Plus Db - classe A e B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,25% annuo

## Istituzione nuovi fondi interni

## Attività di gestione dei fondi esterni

### Art. 23 Istituzione di nuovi fondi interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi fondi interni comunicandolo ai contraenti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi fondi interni integreranno l'offerta di quelli collegati al prodotto.

### Art. 24 Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni

La Branch, tramite monitoraggio periodico, si pone l'obiettivo di mantenere un'offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all'anno, la Branch provvede a revisionare l'offerta dei fondi esterni sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Branch può, nel corso della vita del contratto, sospendere l'offerta dei fondi esterni sottoscritti dal contraente sostituendoli con nuovi fondi.

Se il contraente ha investito in uno dei fondi esterni oggetto di sostituzione, la Branch invierà una comunicazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova offerta di fondi esterni collegabili al contratto, evidenziando la sostituzione, tramite switch automatico e senza costi aggiuntivi, che intende operare e le motivazioni che hanno determinato la variazione. La Branch trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo di destinazione, trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata.

**L'operazione di switch automatico non richiede il consenso da parte del contraente.**

Il contraente non può mantenere quote nei fondi esterni che non fanno più parte dell'offerta, può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo interno o esterno tra quelli disponibili.

### Art. 25 Attività di salvaguardia

L'attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse del contraente a fronte di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al contratto. Questa attività è svolta dalla Branch senza una temporalità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:

- sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
- sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. raggiunta capienza del fondo);
- operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
- variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Branch può sostituire il fondo esterno interessato con un altro fondo (fondo esterno di destinazione), tramite uno switch automatico e senza costi aggiuntivi, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.

Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell'investimento del premio unico, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Branch, nell'esercizio dell'attività di salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dal contraente.

La Branch invia al contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico o all'investimento del premio unico o versamento aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dal contraente ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro valore unitario, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.

## Trasferimento di quote (switch)

Il contraente successivamente può richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di salvaguardia in un diverso fondo interno o esterno tra quelli disponibili.

Qualora non fosse possibile identificare all'interno dell'offerta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazione, la Branch effettuerà uno switch automatico su un fondo esterno monetario, in attesa di selezionare ed inserire all'interno dell'offerta un fondo simile al fondo sostituito.

### Art. 26 Trasferimento quote tra fondi (switch volontario)

**Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto**, il contraente può chiedere di trasferire ad altri fondi interni e/o esterni tutte le quote investite in uno o più fondi interni o esterni oppure una parte di esse.

In caso di richieste **"in sede"** o **"fuori sede"** la Branch provvede al trasferimento, (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi interni e/o esterni prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione da parte della Branch della richiesta utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, le operazioni sono effettuate il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate presso la Branch il sabato sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Branch provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

In caso di richiesta di trasferimento quote tramite **"offerta a distanza"**, si darà corso alle operazioni di disinvestimento e contestuale investimento:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite e contestualmente investite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento/disinvestimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento e il contestuale investimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

A seguito dell'operazione la Branch invierà una comunicazione al contraente con il dettaglio dell'operazione eseguita.

### Art. 27 Costi per le operazioni di switch volontario

In ciascun anno solare è possibile effettuare gratuitamente dodici trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20,00 euro.

### Art. 28 Trasferimento automatico di quote tra classi di fondi (switch automatico)

La Branch esegue un trasferimento automatico di tutte le quote dalla classe di fondi interni A verso la classe di fondi interni B (primo caso) e viceversa (secondo caso) qualora, in corso di contratto, il cumulo netto dei premi dovesse salire o scendere rispetto alla soglia di 1 milione di euro.

Il trasferimento delle quote dalla classe di fondi interni A alla classe di fondi interni B e viceversa, verrà eseguito verso il/i fondo/i interno/i corrispondenti ed avrà effetto il mercoledì della settimana successiva all'operazione effettuata dal contraente e che ha determinato la modifica della classe.

## Prestazione assicurata

### Art. 29 Trasferimento automatico per salvaguardia e/o per aggiornamento periodico dei fondi esterni (switch automatico)

La Branch effettua uno switch automatico di quote da uno o più fondi esterni di uscita a uno o più fondi esterni di entrata a seguito delle attività di gestione dei fondi esterni "Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni" e "Attività di Salvaguardia". La Branch provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo esterno o nei fondi esterni il mercoledì (o il primo giorno di disponibilità successivo) in cui esercita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile.

**Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata di spettanza della Compagnia.**

### Art. 30 Capitale in caso di morte dell'assicurato

La Compagnia si impegna a corrispondere la prestazione assicurata al beneficiario designato dal contraente, come di seguito disciplinato.

La prestazione assicurata prevista in caso di morte è determinata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso e degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto ferme le limitazioni descritte al successivo articolo.

#### • 30.1 Età dell'assicurato al momento del decesso pari o inferiore a 80 anni.

##### a) Decesso dell'assicurato entro i primi 7 anni dalla decorrenza del contratto:

la Compagnia riconoscerà l'importo maggiore tra:

- la somma dei premi versati, al netto dei premi corrispondenti alle eventuali operazioni di riscatto parziale;
- il controvalore totale delle quote incrementato della percentuale di maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato al decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

Nel caso in cui l'importo dovuto fosse la somma dei premi pagati, l'importo dell'integrazione fino al raggiungimento della somma dei premi pagati al netto dei premi eventualmente riscattati, non potrà essere superiore all'importo di 700.000,00 euro.

Il limite di integrazione vale per tutti i prodotti emessi dalla Branch dopo l'11 dicembre 2023 che prevedono sia l'integrazione che il limite cumulativo per un importo pari a 700.000,00 euro e che abbiano il medesimo assicurato.

Nel caso la somma delle integrazioni tra i vari contratti aventi il medesimo assicurato superi il limite di 700.000,00 euro, le sole integrazioni verranno ridotte proporzionalmente a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

**b) Decesso dell'assicurato dopo i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:** la Compagnia riconoscerà il controvalore totale delle quote incrementato della percentuale di maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato al decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

#### • 30.2 Età dell'assicurato al momento del decesso superiore a 80 anni.

La Compagnia riconoscerà il controvalore totale delle quote incrementato della maggiorazione caso morte pari allo 0,1% moltiplicato per il rapporto tra i premi residui investiti da più di sei mesi e il totale dei premi residui.

La maggiorazione caso morte è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'assicurato al momento della morte, come riportata nella tabella sottostante, moltiplicata per il rapporto tra i premi residui investiti da più di sei mesi e il totale dei premi residui.

## Investimento e prestazioni

Età al momento della morte dell'assicurato	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	0,10%

In ogni caso, **l'incremento percentuale (indicato in tabella) della prestazione assicurata non può superare l'importo di 50.000,00 euro per ogni persona assicurata**, indipendentemente dal numero di contratti Patrimonio Pro Dublin Branch conclusi dalla Branch con il medesimo assicurato.

Nel caso in cui l'incremento percentuale superi il limite di 50.000,00 euro, i vari incrementi percentuali verranno ridotti proporzionalmente, a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

### Art. 31 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

**È previsto un periodo di 6 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto (cosiddetto "periodo di carenza") entro cui la copertura assicurativa caso morte opera solo parzialmente.**

Se la morte dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza, la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione pari unicamente al controvalore delle quote associate al contratto.

Se la morte dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolata secondo le regole previste nell'art. 30.1 e 30.2 considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.

### Art. 32 Limitazioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa della morte senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, **a eccezione dei casi in cui la morte sia causato da:**

- dolo del contraente-assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva del contraente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del contraente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se il contraente-assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia in caso di sinistro, pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora la morte dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- entro i primi 2 anni per suicidio.

### **Art. 33 Come si determina il controvalore totale delle quote nei casi previsti per morte dell'assicurato**

Il controvalore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Branch riceve la comunicazione dell'avvenuta morte dell'assicurato, con allegato il certificato di morte dell'assicurato o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Alla ricezione del certificato di morte o documento equipollente, tutte le polizze di qualsiasi prodotto assicurativo aventi lo stesso assicurato, qualora previsto contrattualmente, verranno disinvestite.

### **Art. 34 Termini e modalità**

**Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.**

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)), con lettera raccomandata a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450  
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di riscatto dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione necessaria indicata nell'articolo dei "Documenti".

**In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.**

**Nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi gli stessi potranno essere oggetto di riscatto totale o parziale anche durante il primo anno a decorrere dal loro pagamento, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.**

**Per il riscatto parziale o totale dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata di spettanza della Compagnia.**

**Riscatto  
totale e parziale**

### Art. 35 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

Nel caso di operazione richiesta **"in sede"** o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione. Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono come pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto tramite **"offerta a distanza"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore totale delle quote riconosciuto in caso di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno/esterno associato al contratto per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

### Art. 36 Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta:

- il controvalore delle quote residue sul contratto risulti almeno di 5.000,00 euro.

Il contraente indica i fondi interni e/o esterni dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento.

Nel caso di operazione richiesta **"in sede"** o **"fuori sede"** il controvalore totale delle quote è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite **"offerta a distanza"**, il valore unitario delle quote per il calcolo è rilevato:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;

- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto parziale è determinato moltiplicando il numero di quote riscattate da ciascun fondo interno/esterno selezionato per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

### Art. 37 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi applicati in caso di riscatto totale o parziale, i quali variano in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio. Esempi espliciti sono riportati nell'allegato:

Periodo di tempo trascorso dall'investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno*	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni o più	0,00%

\* Si applica solo nel caso di versamenti aggiuntivi che vengono riscattati dopo il primo anno di polizza, per i quali è trascorso meno di un anno dalla relativa data di investimento.

L'applicazione di tali costi al controvalore delle quote oggetto di riscatto segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out).

Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli versati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

In ogni caso, anche qualora non dovessero trovare applicazione i costi di cui alla tabella che precede (perché per esempio sono trascorsi almeno tre anni dalla data di investimento del premio oggetto di riscatto) il costo minimo applicato all'operazione di riscatto parziale è pari a 20,00 euro.

## Beneficiario e referente terzo

### Art. 38 Designazione del beneficiario

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la Compagnia paga la prestazione in caso di morte dell'assicurato.

Il contraente può indicare nel modulo di proposta uno o più beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

**Nel solo caso di designazione nominativa del beneficiario, al fine di consentire alla Branch il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il contraente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:**

**se persona fisica:** nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente;

**se persona giuridica:** ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente e/o titolare effettivo.

Il contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della proposta di polizza sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

### Art. 39 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario per iscritto alla Branch, con lettera raccomandata o tramite l'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza.

Il contraente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il contraente e il beneficiario hanno comunicato per iscritto alla Branch rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio.  
In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi il sinistro, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Branch di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il contraente può effettuare tale variazione per testamento. **Indipendentemente dalla modalità della modifica/revoca del beneficiario, la variazione non è valida se non riporta il numero di polizza indicato nel modulo di proposta e deve inoltre indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari.**

In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal contraente, rimane valida la precedente designazione.

Qualora un beneficiario deceda prima dell'assicurato, il contraente potrà aggiornare la designazione del beneficiario.

### Art. 40 Diritto proprio del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art. 1920 del Codice Civile italiano, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione in suo favore, un diritto proprio ai vantaggi derivanti dall'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate alla morte dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

**In caso di più beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del contraente.** La designazione attraverso l'indicazione generica della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare il beneficiario trattandosi di una mera indicazione del criterio di individuazione dei beneficiari medesimi e non vale ad assoggettare il rapporto alle regole successorie.

L'acquisto del diritto da parte del beneficiario, opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

#### **Art. 41 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari**

Il contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dai beneficiari, che la Branch potrà contattare in caso di morte dell'assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei beneficiari, quando non risulti possibile contattare direttamente i beneficiari designati.

##### **È ammesso un solo referente terzo per contratto.**

Il cliente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di proposta nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Il contraente può revocare e/o modificare il referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario dove ha sottoscritto la proposta di polizza oppure dandone comunicazione per iscritto alla Branch con lettera raccomandata fornendo tutte le generalità e i relativi contatti del nuovo referente terzo nominato. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la Branch ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

##### **Il referente terzo e il beneficiario, sia in caso di nomina che in caso di revoca o modifica degli stessi, non potranno essere, in nessun caso, coincidenti.**

Nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso perderebbe automaticamente il ruolo di referente terzo per incompatibilità, senza la necessità per la Branch di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

##### **Il contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, a:**

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Branch al fine di contattare il beneficiario;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al modulo di proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Branch nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Branch dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

## Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

### Art. 42 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Branch deve ricevere, tramite l'intermediario o direttamente, i documenti necessari nel seguito dettagliati anche per tipologia di operazione:

#### Revoca

- richiesta firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta.

#### Recesso

- richiesta firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta di polizza.

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della proposta fuori sede:

- richiesta firmata dal contraente con allegata una copia del modulo di proposta.

#### Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal contraente, utilizzando eventualmente l'apposito modulo presente sul sito internet della Compagnia;
- dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il diritto irlandese, sottoscritta in originale dal contraente;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 e DAC6 (compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate).

#### Morte dell'assicurato

#### AVVERTENZA

**Si richiama l'attenzione del contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della data di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;
- in presenza di categorie particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse

**Altre informazioni**

a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";

- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Branch da ogni responsabilità.

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi del/i testamento/i;</li> <li>- che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati.</li> </ul> </li> <li>• Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati;</li> <li>- gli estremi del/i testamento/i;</li> <li>- quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.</li> </ul> </li> <li>• Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.</li> </ul>
In assenza di testamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.</li> </ul>

**Ulteriori documenti necessari**

Per tutti i pagamenti, escluso il caso di morte dell'assicurato, è richiesta inoltre copia del documento d'identità del contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di morte, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

**Richieste motivate di altri documenti**

La Branch si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

**Art. 43 Gestione dei documenti**

**Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Branch e l'intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.**

**Art. 44 Modalità di invio della documentazione**

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch  
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450  
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

**AVVERTENZA**

**In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla Branch l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.**

**Art. 45 Pagamenti**

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch i tutti i documenti richiesti, secondo quanto specificato nel presente articolo. Decorso tale termine la Branch, qualora il ritardo dipenda da fatti alla stessa imputabile, è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### Art. 46 Modalità dei pagamenti

**Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.**

Per i pagamenti conseguenti alla morte dell'assicurato, queste indicazioni dovranno essere fornite e sottoscritte da tutti i beneficiari della prestazione assicurata anche disgiuntamente tra loro; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al contraente.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069).

La Branch si riserva di comunicare al contraente eventuali variazioni della banca di riferimento e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

**La Compagnia si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni in "paesi o territori a rischio", cioè quelli che non hanno un regime antiriciclaggio equivalente e, in ogni caso, in quei paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperative nello scambio anche in materia fiscale.**

### Art. 47 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del Codice Civile italiano).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai contraenti e/o ai beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

### Art. 48 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente

In corso di contratto, il contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.

**Il contraente può anche variare il conto corrente di addebito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso.**

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal contraente, deve essere inviata alla Branch allegando una copia di un documento valido di identificazione del contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Branch ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

### Art. 49 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto

La Branch, per esigenze tecniche-operative, potrebbe inibire alle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, per un periodo di massimo di 7 giorni compreso nelle ultime tre settimane del mese di dicembre di ogni anno, la possibilità di eseguire le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto totale e riscatto parziale, richieste dal contraente.

Con riguardo all'eventuale sospensione, la Branch provvederà a fornire le necessarie informazioni attraverso opportuna comunicazione sul proprio sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

## Cessione del contratto, pegno e vincolo

### Art. 50 Pegno/vincolo

Il contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente contratto.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il contraente originario sulla base del presente contratto (articolo 2805 del Codice Civile italiano).

### Art. 51 Efficacia del pegno/vincolo

L'atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del contraente, la Branch ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

### Art. 52 Assenso scritto

**Se il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.** Nel caso in cui il contratto sia oggetto di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto totale e parziale e il pagamento della prestazione in caso di morte richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o dell'ente vincolatario.

### Art. 53 Cessione

Il contraente non può cedere il contratto a terzi.

## Altre norme

### Art. 54 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sul contratto da parte della Compagnia.

### Art. 55 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (articolo 1923 del Codice Civile italiano).

### Art. 56 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

### Art. 57 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (DAC2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal contratto.

## Reclami e controversie

In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potrebbe essere tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale irlandese (Revenue Commissioners) i soggetti e l'operatività collegata al contratto.

### Art. 58 Giurisdizione, Foro competente

Il presente contratto e le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione sono soggetti alla giurisdizione italiana.

Al riguardo, il Foro competente esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del contraente-assicurato, del beneficiario o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.

### Art. 59 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**  
**Gestione Reclami e qualità del servizio**  
 Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



**Fax. +39 02.3051.8173**



**E-mail: [ufficioreclami@intesasnanpaolovita.it](mailto:ufficioreclami@intesasnanpaolovita.it)**  
**PEC (Posta Elettronica Certificata): [ufficioreclami@pec.intesasnanpaolovita.it](mailto:ufficioreclami@pec.intesasnanpaolovita.it)**

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della Compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



**IVASS**  
 Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



**Fax: 06.42133206**



**PEC (Posta Elettronica Certificata): [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**  
**Info: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

### Art. 60 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**  
**Ufficio Affari Legali e Societari**  
 Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



**Fax. +39 02.3051.8173**



**E-mail: [comunicazioni@pec.intesasnanpaolovita.it](mailto:comunicazioni@pec.intesasnanpaolovita.it)**

## Altre informazioni

Se la mediazione non ha successo, il Foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti. In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

<b>Adeguata verifica</b>	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
<b>Anno di polizza</b>	Ogni ricorrenza annuale calcolata a partire dalla data di conclusione del contratto.
<b>Assicurato</b>	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente.
<b>Banca intermediaria o intermediario</b>	È la banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993) e iscritta, ai sensi dell'art. 109 del Codice delle assicurazioni Private, e dell'art. 19 del Regolamento IVASS 40/2018, nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari (o RUI) e incaricata dalla Compagnia a proporre il contratto e/o prestare assistenza e consulenza al contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del contratto, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione del contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successive alla conclusione del contratto (es. riscatto totale del contratto, switch, modifica del beneficiario, ecc...).
<b>Benchmark</b>	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
<b>Beneficiario</b>	È la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, alla quale la Branch paga la prestazione assicurata in caso di evento morte secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
<b>Branch</b>	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch è la sede secondaria della società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con la quale il contraente stipula il presente contratto di assicurazione.
<b>Categoria</b>	La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
<b>Categorie particolari di dati personali</b>	Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.
<b>Commissione di gestione</b>	Compenso pagato alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno. È calcolata settimanalmente o quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno e prelevata a intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc...). In genere, sono espresse su base annua.
<b>Commissione di performance</b>	È la commissione riconosciuta al gestore del fondo interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. Le commissioni sono calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale misurando il differenziale positivo tra il rendimento di un fondo interno/OICR e il suo benchmark.
<b>Compagnia</b>	È la società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

<b>Conclusione del contratto</b>	Quando la Branch accetta la proposta e il premio unico viene investito. La data di investimento coincide con la data di decorrenza del contratto.
<b>Condizioni di assicurazione</b>	Sono costituite dal presente documento (comprensivo degli allegati) e contengono le regole che si applicano al contratto di assicurazione.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document). Si veda anche il sito web <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento dei relativi premi alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Se persona fisica il contraente coincide con l'assicurato.
<b>Contratto (di assicurazione)</b>	È l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra il contraente e la Compagnia, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltà.
<b>Controvalore delle quote</b>	È l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente a una determinata data.
<b>Costo delle coperture assicurative</b>	È il costo sostenuto dal contraente a fronte del quale la Compagnia si impegna a fornire la copertura assicurativa.
<b>Data di decorrenza del contratto</b>	È il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti e coincide con la conclusione del contratto.
<b>Data di decorrenza delle coperture assicurative</b>	È il giorno in cui le garanzie previste nel contratto iniziano a produrre i loro effetti, dopo il periodo di carenza di 6 mesi.
<b>Fondo esterno</b>	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di Gestione dei fondi comuni di investimento e le SICAV. Con riferimento al presente contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi. In OICR possono investire anche i fondi interni.
<b>Fondo interno</b>	Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I fondi interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.
<b>Gestione a benchmark</b>	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR è finalizzata a creare "valore aggiunto". Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare.
<b>Giorno di non disponibilità</b>	È il sabato e la domenica e ogni altro giorno di festività nazionale come stabilito per legge di anno in anno in Italia e in Irlanda o il giorno nel quale non viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni/esterni.

<b>Giorni lavorativi</b>	Tutti i giorni dell'anno che non sono giorni festivi.
<b>Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)</b>	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni/fondi esterni (OICR).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
<b>Investment Grade</b>	Individua un'azione o uno strumento finanziario che abbia una determinata e adeguata qualità creditizia determinata sulla base del merito creditizio. Si veda anche rating o merito creditizio.
<b>IVASS</b>	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
<b>Lettera di conferma polizza</b>	Documento con il quale la Branch comunica al contraente la conferma dell'avvenuta conclusione del contratto e il relativo investimento del premio unico iniziale.
<b>Modulo di proposta/ Proposta di polizza</b>	Modulo/documento sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Branch la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle condizioni di assicurazione. Tale documento è anche comprensivo delle relative informative sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Un fac-simile del modulo di proposta è allegato alle condizioni di assicurazione.
<b>Orizzonte temporale di investimento consigliato/ periodo di detenzione raccomandato</b>	Periodo di tempo consigliato, (espresso in termini di anni), decorrente dalla data di conclusione del contratto, per mantenere fermo l'investimento, che è predeterminato dalla Compagnia sulla base dell'indicatore sintetico di rischio, della tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
<b>Overperformance</b>	Soglia di rendimento del fondo interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
<b>Periodo di Carenza</b>	Lasso di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione operano parzialmente.
<b>Premio corrispondente a operazioni di riscatto parziale</b>	Premio calcolato come il prodotto tra i premi pagati e il coefficiente di riscatto calcolato come rapporto tra l'importo richiesto e il valore totale della polizza al momento del riscatto.

<b>Premio unico</b>	Premio che il contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, si impegna a pagare alla Compagnia in un'unica soluzione.
<b>Premi residui</b>	È la somma dei premi versati dal contraente detratti i premi corrispondenti a operazioni di riscatto parziale.
<b>Prestazione assicurata</b>	È la prestazione dovuta al verificarsi della morte dell'assicurato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
<b>Prodotto</b>	È il prodotto di investimento assicurativo denominato Patrimonio Pro Dublin Branch cui si riferiscono le presenti condizioni di assicurazione.
<b>Quietanza (di pagamento)</b>	È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento del premio.
<b>Quota</b>	Unità di misura di un fondo interno ed esterno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto, entro i termini e con le modalità previsti, e farne cessare gli effetti.
<b>Revoca della proposta</b>	Diritto del proponente di impedire la conclusione del contratto di assicurazione revocando/annullando la proposta già effettuata.
<b>Riscatto parziale</b>	Facoltà del cliente di riscuotere anticipatamente una parte controvalore delle quote associate al contratto al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
<b>Riscatto totale</b>	Facoltà del cliente di estinguere anticipatamente controvalore delle quote associate al contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
<b>Rischio finanziario</b>	È il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/fondi esterni (OICR), che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi interni/fondi esterni è investito.
<b>Set informativo</b>	È costituito, secondo quanto disposto dall'IVASS, dall'insieme dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document);</li> <li>• documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento;</li> <li>• documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento detto anche "DIP aggiuntivo IBIP";</li> <li>• condizioni di assicurazione comprensivo di glossario;</li> <li>• modulo di proposta.</li> </ul>
<b>SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)</b>	È una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.

<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata (i.e. la morte dell'assicurato).
<b>Società di Gestione del risparmio</b>	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto da Banca d'Italia.
<b>Tipologia di gestione del fondo interno</b>	La tipologia di gestione del fondo interno la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" è utilizzata per fondi interni la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni la cui politica di investimento è legata al benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
<b>Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)</b>	Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno a una certa data di riferimento.
<b>Valore unitario della quota</b>	Il valore unitario della quota di un fondo interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.
<b>Versamento aggiuntivo</b>	Premio che il contraente può decidere facoltativamente di versare in corso di contratto secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.
<b>Volatilità</b>	Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei fondi interni.
<b>Volatilità media annua attesa</b>	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo stesso in un determinato periodo di tempo.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

### Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Selezione Top Base Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

### Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

### Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
  2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

#### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 5%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili e azionari. In ogni caso la somma delle componenti azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 50% del valore del fondo interno.

Possono essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili, total return e multiasset.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti in cui il fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### **Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile.

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Selezione Top Base Db - classe A	1,40%
Selezione Top Base Db - classe B	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Selezione Top Base Db - classe A e classe B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,25% annuo

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercor-

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

rente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Base Db

interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

### Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Selezione Top Standard Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

### Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

### Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
  2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 45%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il fondo interno ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 10%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili e azionari. In ogni caso la somma delle componenti azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 75% del valore del fondo interno.

Possono essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili, total return e multiasset.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti in cui il fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### **Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

**a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Selezione Top Standard Db - classe A	1,65%
Selezione Top Standard Db - classe B	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

**b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Selezione Top Standard Db - classe A e classe B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,75% annuo

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Standard Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

### Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Selezione Top Plus Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

### Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

### Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
  2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quota-

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

zione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 60%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

- modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
    - depositi bancari in conto corrente;
    - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
    - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
  - strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
    - titoli di Stato;
    - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
    - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto. La politica di investimento ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 20%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili e azionari. In ogni caso la somma delle componenti azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 100% del valore del fondo interno.

Possono essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili, total return e multiasset.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti in cui il fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### **Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

**a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Selezione Top Plus Db - classe A	1,90%
Selezione Top Plus Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

**b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Selezione Top Plus Db - classe A e classe B	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,25% annuo

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

## Regolamento del fondo interno Selezione Top Plus Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db**

**Regolamento  
del fondo  
interno  
Monetario  
Euro Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Monetario Euro Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index	LEB1TREU

**Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index**

L’indice è composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell’area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

## Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db

- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR di tipo monetario e obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario dell'area euro.

Gli OICR di tipo monetario ed obbligazionario investono principalmente in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi e sovranazionali, denominate in euro, come ad esempio i Buoni del Tesoro.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo

## Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db

interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;

- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Monetario Euro Db	0,35%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

## Regolamento del fondo interno Monetario Euro Db

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db**

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Obbligazionario Euro Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro	JPMGEMLC

**JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro**

È l’indice europeo Total Return dei titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), col-

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db

legato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario dell'area euro.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in titoli obbligazionari emessi o garantiti da enti governativi e sovranazionali denominati principalmente in euro e con scadenze più lunghe (superiori ai 12 mesi), come ad esempio i Buoni del Tesoro Pluriennali.

In via residuale gli emittenti sono società con rating almeno pari ad Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's) con sede nei medesimi paesi. Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db

- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Euro Db - classe A	1,17%
Obbligazionario Euro Db - classe B	1,07%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Euro Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento aggiornato a dicembre 2023.

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Obbligazionario  
Dollaro Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Obbligazionario Dollaro Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% JPMorgan USA Total Return Index in Euro	JNUCUS

**JPMorgan USA Total Return Index in Euro**

È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli obbligazionari che lo costituiscono. Si ottiene moltiplicando il valore dell’indice rilevato il giorno precedente per la media ponderata delle variazioni dei prezzi Tel Quel dei singoli componenti. Le cedole pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in dollari statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), col-

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db

legato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi preva-

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db

lentamente<sup>1</sup> in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR possono essere istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe prevalentemente in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e una quota parte pari ad almeno al 30% in titoli del mercato monetario e obbligazionario dell'area dollaro statunitense.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in titoli obbligazionari governativi con scadenze più lunghe (superiori ai 12 mesi) come i Treasury Bill e obbligazioni di società denominati principalmente in dollari statunitensi. Questi strumenti sono emessi o garantiti da Stati sovrani ed enti sovranazionali. Gli emittenti degli attivi sono enti governativi ed enti sovranazionali con sede principalmente nei paesi del nord America e in misura contenuta nei paesi delle altre aree geografiche (inclusi i paesi emergenti). In via residuale gli emittenti sono società con rating almeno pari ad Investment Grade, (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), con sede nei medesimi paesi.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db

- scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
  - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
  - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
  - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Dollaro Db - classe A	1,17%
Obbligazionario Dollaro Db - classe B	1,07%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero. La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
  - e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.
- Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Dollaro Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento aggiornato a dicembre 2023.

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db**

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Obbligazionario Corporate Euro Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% ICE BofAML Euro Corporate Bond Index	ER00

**ICE BofAML Euro Corporate Bond Index in Euro**

L’indice rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e quotati sui mercati dei paesi dell’area euro. L’indice è a capitalizzazione lorda ed è composto da un paniere di titoli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e la composizione dell’indice viene rivista ogni mese (fine di ogni mese).

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari societari di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's) denominati in euro, e in via residuale in titoli con rating inferiore. Questi strumenti sono emessi o garantiti da emittenti societari.

Il fondo interno può investire in depositi bancari. Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore

## Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db

corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Corporate Euro Db - classe A	1,37%
Obbligazionario Corporate Euro Db - classe B	1,27%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

**Regolamento del fondo interno Obbligazionario Corporate Euro Db**

**c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:**

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

**d) Altri costi a carico del fondo interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

**Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno**

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno**

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

**Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
Europa Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario Europa Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI Europe Total Return Index in Euro	NDDUE15

**MSCI Europe Total Return Index in Euro**

Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi europei industrializzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate, consentendo in questo modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

## Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
  - c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
  - d) rischio di bassa capitalizzazione**: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
  - e) rischio di investimento in mercati emergenti**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
  - f) rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
  - g) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
  - h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
  - i) rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
  - j) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

## Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db

**Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno**

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF). Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario europeo.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in euro, sterlina britannica, franco svizzero e altre valute europee. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati europei.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in Europa e residualmente nelle altre aree geografiche.

Il fondo interno può investire in depositi bancari. Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;

## Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario Europa Db - classe A	1,90%
Azionario Europa Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

## Regolamento del fondo interno Azionario Europa Db

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento aggiornato a dicembre 2023.

**Regolamento del fondo interno Azionario America Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
America Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario America Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI North America Total Return Index in Euro	NDDUNA

**MSCI North America Total Return Index in Euro**

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. L’indice vuole coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, utilizzando nella selezione criteri per evitare partecipazioni incrociate. In questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

## Regolamento del fondo interno Azionario America Db

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
  - c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
  - d) rischio di bassa capitalizzazione**: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
  - e) rischio di investimento in mercati emergenti**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
  - f) rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
  - g) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
  - h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
  - i) rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
  - j) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Azionario America Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF). Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario America Db

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in dollari statunitensi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati del nord America.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in nord America e residualmente nelle altre aree geografiche.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;

## Regolamento del fondo interno Azionario America Db

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario America Db - classe A	1,90%
Azionario America Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero. La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario America Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
America  
a cambio  
coperto Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario America a cambio coperto Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI North America Total Return Index EUR Hedged	M7CXLBP

**MSCI North America Total Return Index EUR Hedged**

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. L’indice vuole coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, utilizzando nella selezione criteri per evitare partecipazioni incrociate. In questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre. L’esposizione al rischio cambio è coperta.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
  - c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
  - d) rischio di bassa capitalizzazione**: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
  - e) rischio di investimento in mercati emergenti**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
  - f) rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
  - g) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
  - h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
  - i) rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
  - j) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF). Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in dollari statunitensi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati del nord America.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in nord America e residualmente nelle altre aree geografiche.

L'esposizione valutaria è principalmente a cambio coperto.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

- disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
  - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
  - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
  - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
  - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario America a cambio coperto Db - classe A	1,90%
Azionario America a cambio coperto Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 20% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

## Regolamento del fondo interno Azionario America a cambio coperto Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
Giappone Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario Giappone Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato. Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI Japan Total Return Index in Euro	NDDUJN

**MSCI Japan Total Return Index in Euro**

L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione**: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati**: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in yen giapponesi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati del Giappone. Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in Giappone e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche. Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

### Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

### Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

### Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db

- scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
  - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
  - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
  - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario Giappone Db - classe A	1,90%
Azionario Giappone Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 20% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
Giappone  
a cambio  
coperto Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario Giappone a cambio coperto Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI Japan Total Return Index EUR Hedged	MXJPHEUR

**MSCI Japan Total Return Index EUR Hedged**

L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’esposizione al rischio cambio è coperta.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presta attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mer-

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db

cato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collet-

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db

tivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in yen giapponesi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati del Giappone. Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sotto-

**Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db**

stanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in Giappone e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche. L'esposizione valutaria è principalmente a cambio coperto. Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

**Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

**Art. 6 - Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

**Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db

- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario Giappone a cambio coperto Db - classe A	1,90%
Azionario Giappone a cambio coperto Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Giappone a cambio coperto Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario  
Pacifico  
ex Giappone Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario Pacifico ex Giappone Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return Index in Euro	NDUECAPF

**MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return Index in Euro**

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle borse di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, Cina, India, Indonesia, Korea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia. Il peso di ogni titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), col-

## Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db

legato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

**Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno**

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario. Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente nelle valute dei paesi del Pacifico e in dollari statunitensi.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

**Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db**

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), e sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell'area del Pacifico con esclusione del Giappone e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

**Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

**Art. 6 - Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

**Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli

## Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db

- scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
  - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
  - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
  - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario Pacifico ex Giappone Db - classe A	1,90%
Azionario Pacifico ex Giappone Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

## Regolamento del fondo interno Azionario Pacifico ex Giappone Db

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db**

**Regolamento del  
fondo interno  
Azionario Paesi  
Emergenti Db**

**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Azionario Paesi Emergenti Db** (nel seguito fondo interno). Il fondo è suddiviso in due classi di quote A e B che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione, i cui criteri di accesso sono definiti nelle condizioni di assicurazione del prodotto a cui è collegato.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

**Art. 2 - Obiettivo del fondo interno**

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro	NDUEEGF

**MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro**

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle 26 principali borse dei paesi emergenti. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza trimestrale.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

**Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno**

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presta attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

## Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

### Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi princi-

## Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db

palmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust” o “Exchange Traded Fund” (ETF).

Tali OICR possono essere promossi istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non inferiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

**Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db**

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente nelle valute di tutte le aree geografiche, paesi emergenti inclusi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati dei paesi emergenti.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's), e sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi emergenti e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche. Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

**Art. 5 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

**Art. 6 - Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

**Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;

## Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

### Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Azionario Paesi Emergenti Db - classe A	1,90%
Azionario Paesi Emergenti Db - classe B	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
  - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

## Regolamento del fondo interno Azionario Paesi Emergenti Db

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

### c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

### d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

### Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

### Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento aggiornato a dicembre 2023.

Allegato 1

## Tabelle esempi

**Tabella 1 - “Prestazione assicurata”**

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della prestazione assicurata.

	Premi versati residui	Data di decorrenza	Data evento assicurato	Tempo trascorso dalla data di decorrenza (in anni)	Età dell'assicurato al momento del decesso	Controvalore delle quote alla data di riferimento per il sinistro*	Aumento percentuale in base all'età	Maggiorazione caso morte	Prestazione erogata maggiorazione caso morte
Polizza A	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2028	4	74	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 150.000,00
Polizza B	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2033	9	74	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 147.000,00
Polizza C	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2025	1	82	€ 140.000,00	0,10%	€ 140.140,00	€ 140.140,00

\* Al netto delle commissioni di gestione calcolate sui fondi esterni.

**Tabella 2 - “Prestazione assicurata con applicazione del massimale”**

L'esempio si basa sull'ipotesi che il decesso avvenga al di fuori del periodo di carenza ed entro 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e che, al momento del decesso, l'assicurato abbia un'età non superiore agli 80 anni.

	Polizze afferenti allo stesso assicurato emesse dopo l'11/12/2023		
	Polizza A	Polizza B	Polizza C*
Premi versati residui	750.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Controvalore alla data di riferimento per il sinistro	500.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Importo maggiorazione caso morte ante applicazione limite 50.000,00 €	50.000,00	30.000,00	35.000,00
Peso della maggiorazione su ciascuna polizza (limite per prodotto)	62,50%	37,50%	100,00%
Importo maggiorazione caso morte post applicazione limite 50.000,00 €	31.250,00	18.750,00	35.000,00
Integrazione ante applicazione limite 700.000,00 €	250.000,00	0,00	600.000,00
Integrazione post applicazione limite 700.000,00 €	208.134,00	0,00	491.866,00
Importo lordo liquidato	708.134,00	318.750,00	1.891.866,00

\* Si ipotizza che non sia una polizza del prodotto Patrimonio Pro Dublin Branch.

Limite maggiorazione caso morte (per prodotto)		
50.000,00		
Limite Totale Integrazioni (per prodotti Branch post 11/12/2023)	Totale Integrazione Premi	Fattore di riduzione
700.000,00	850.000,00	80,90%

**Tabella 3 - Esempio applicazione costi di riscatto**

L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 30 settembre 2026

Tipologia di premio	Premio unico	Premio aggiuntivo
Data versamento premio	20/12/2023	22/01/2025
Importo del premio (A)	80.000,00	5.000,00
Tempo trascorso (in anni)	2	1
Penale in base al tempo trascorso	1,50%	2,00%
Valore totale della polizza (B)		100.000,00
A:		85.000,00
B:		100.000,00
C: Valore di Riscatto richiesto:		96.000,00
A/B =		85,00%
C x A/B =		81.600,00

L'importo di riscatto richiesto, pari a € 96.000,00 corrisponde a € 81.600,00 di premi versati. Conseguentemente il primo premio versato di € 80.000,00 viene totalmente cancellato. La parte restante pari a € 1.600,00 cancella parzialmente il premio aggiuntivo.

La penale di riscatto sarà quindi così calcolata:

$$(\text{€ } 80.000,00 \times 1,50\% + \text{€ } 1.600,00 \times 2,00\%) / \text{€ } 81.600,00 = 1,51\%$$

$$\text{Valore del riscatto al netto dei costi di riscatto} = \text{€ } 96.000,00 - (\text{€ } 96.000,00 \times 1,51\%) = \text{€ } 94.550,00$$

Allegato 2

## Composizione asset class

Area Selezione Top/Fondi interni	Codice fondo	Classificazione ESG	Commissione di gestione
Selezione Top Base classe A	IL137	Art. 8	1,40%
Selezione Top Standard classe A	IL138	Art. 8	1,65%
Selezione Top Plus classe A	IL139	Art. 8	1,90%
Selezione Top Base classe B	IL130	Art. 8	1,30%
Selezione Top Standard classe B	IL131	Art. 8	1,50%
Selezione Top Plus classe B	IL132	Art. 8	1,60%

ASSET ALLOCATION					
Asset class	Fondo esterno	Codice fondo	Classificazione ESG	Commissione di gestione applicate dalla Società di Gestione	Commissione max applicata dalla Società di Gestione
Obbligazionario Euro classe A	Morgan Stanley - Euro Strategic Bond	IL140	Art. 8	1,17%	0,45%
Obbligazionario Euro classe B	Morgan Stanley - Euro Strategic Bond	IL141	Art. 8	1,07%	0,45%
Obbligazionario Euro classe A	Epsilon Fund - Euro Bond	IL142	Art. 8	1,17%	0,25%
Obbligazionario Euro classe B	Epsilon Fund - Euro Bond	IL143	Art. 8	1,07%	0,25%
Obbligazionario Dollaro classe A	Eurizon Fund - Bond USD LTE	IL144	NULL	1,17%	0,20%
Obbligazionario Dollaro classe B	Eurizon Fund - Bond USD LTE	IL145	NULL	1,07%	0,20%
Obbligazionario Dollaro classe A	Pictet - USD Government Bonds	IL146	NULL	1,17%	0,20%
Obbligazionario Dollaro classe B	Pictet - USD Government Bonds	IL147	NULL	1,07%	0,20%
Obbligazionario Corporate Euro classe A	Invesco - Euro Corporate Bond	IL148	Art. 8	1,37%	0,50%
Obbligazionario Corporate Euro classe B	Invesco - Euro Corporate Bond	IL149	Art. 8	1,27%	0,50%
Obbligazionario Corporate Euro classe A	Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	IL150	Art. 8	1,37%	0,45%
Obbligazionario Corporate Euro classe B	Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	IL151	Art. 8	1,27%	0,45%
Obbligazionario High Yield classe A	Eurizon Fund - Bond High Yield (H)	IL152	Art. 8	1,37%	0,25%
Obbligazionario High Yield classe B	Eurizon Fund - Bond High Yield (H)	IL153	Art. 8	1,27%	0,25%
Obbligazionario High Yield classe A	PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)	IL154	NULL	1,37%	0,55%
Obbligazionario High Yield classe B	PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)	IL155	NULL	1,27%	0,55%
Obbligazionario Mercati Emergenti classe A	Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	IL156	Art. 8	1,37%	0,60%
Obbligazionario Mercati Emergenti classe B	Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	IL157	Art. 8	1,27%	0,60%
Obbligazionario Mercati Emergenti classe A	Eurizon Bond Emerging Markets (H)	IL158	Art. 8	1,37%	0,59%
Obbligazionario Mercati Emergenti classe B	Eurizon Bond Emerging Markets (H)	IL159	Art. 8	1,27%	0,59%
Azionario Europa classe A	Eurizon Fund - Top European Research	IL160	Art. 8	1,90%	0,60%
Azionario Europa classe B	Eurizon Fund - Top European Research	IL161	Art. 8	1,60%	0,60%
Azionario Europa classe A	JPMorgan - Europe Equity Plus	IL162	Art. 8	1,90%	0,65%
Azionario Europa classe B	JPMorgan - Europe Equity Plus	IL163	Art. 8	1,60%	0,65%
Azionario America classe A	Eurizon Fund - Equity USA	IL164	Art. 8	1,90%	0,60%
Azionario America classe B	Eurizon Fund - Equity USA	IL165	Art. 8	1,60%	0,60%
Azionario America classe A	JPMorgan - US Select Equity	IL166	Art. 8	1,90%	0,40%
Azionario America classe B	JPMorgan - US Select Equity	IL167	Art. 8	1,60%	0,40%
Azionario America a cambio coperto classe A	Eurizon Fund - Equity USA (H)	IL168	Art. 8	1,90%	0,60%
Azionario America a cambio coperto classe B	Eurizon Fund - Equity USA (H)	IL169	Art. 8	1,60%	0,60%
Azionario America a cambio coperto classe A	JPMorgan - US Select Equity (H)	IL170	Art. 8	1,90%	0,40%
Azionario America a cambio coperto classe B	JPMorgan - US Select Equity (H)	IL171	Art. 8	1,60%	0,40%
Azionario Giappone classe A	JPMorgan - Japan Equity	IL172	Art. 8	1,90%	0,60%
Azionario Giappone classe B	JPMorgan - Japan Equity	IL173	Art. 8	1,60%	0,60%

**Allegati**

**ASSET ALLOCATION**

Asset class	Fondo esterno	Codice fondo	Classificazione ESG	Commissione di gestione applicate dalla Società di Gestione	Commissione max applicata dalla Società di Gestione
Azionario Giappone classe A	Invesco - Japanese Equity Advantage	IL174	Art. 8	1,90%	0,70%
Azionario Giappone classe B	Invesco - Japanese Equity Advantage	IL175	Art. 8	1,60%	0,70%
Azionario Giappone a cambio coperto classe A	JPMorgan - Japan Equity (H)	IL176	Art. 8	1,90%	0,75%
Azionario Giappone a cambio coperto classe B	JPMorgan - Japan Equity (H)	IL177	Art. 8	1,60%	0,75%
Azionario Giappone a cambio coperto classe A	Invesco - Japanese Equity Advantage (H)	IL178	Art. 8	1,90%	0,70%
Azionario Giappone a cambio coperto classe B	Invesco - Japanese Equity Advantage (H)	IL179	Art. 8	1,60%	0,70%
Azionario Pacifico ex Giappone classe A	JPMorgan - Asia Pacific Equity	IL180	Art. 8	1,90%	0,60%
Azionario Pacifico ex Giappone classe B	JPMorgan - Asia Pacific Equity	IL181	Art. 8	1,60%	0,60%
Azionario Pacifico ex Giappone classe A	T. Rowe Responsible Asian ex-Japan Equity	IL182	Art. 8	1,90%	0,75%
Azionario Pacifico ex Giappone classe B	T. Rowe Responsible Asian ex-Japan Equity	IL183	Art. 8	1,60%	0,75%
Azionario Paesi Emergenti classe A	JPMorgan - Emerging Markets Opportunities	IL184	Art. 8	1,90%	0,70%
Azionario Paesi Emergenti classe B	JPMorgan - Emerging Markets Opportunities	IL185	Art. 8	1,60%	0,70%
Azionario Paesi Emergenti classe A	FIDELITY Emerging Markets Fund	IL186	Art. 8	1,90%	1,00%
Azionario Paesi Emergenti classe B	FIDELITY Emerging Markets Fund	IL187	Art. 8	1,60%	1,00%
Monetario Euro	Epsilon Fund - Euro Cash	IL188	NULL	0,35%	-

**ASSET ALLOCATION**

Asset class	Fondo interno	Codice fondo	Classificazione ESG	Commissione di gestione applicate dalla Società di Gestione
Monetario Euro	Monetario Euro	IL114	Art. 8	0,35%
Obbligazionario Euro classe B	Obbligazionario Euro - classe B	IL115	Art. 8	1,07%
Obbligazionario Dollaro classe A	Obbligazionario Dollaro - classe A	IL116	Art. 8	1,17%
Obbligazionario Dollaro classe B	Obbligazionario Dollaro - classe B	IL117	Art. 8	1,07%
Obbligazionario Corporate Euro classe A	Obbligazionario Corporate Euro - classe A	IL118	Art. 8	1,37%
Azionario Europa classe A	Azionario Europa - classe A	IL119	Art. 8	1,90%
Azionario America classe A	Azionario America - classe A	IL120	Art. 8	1,90%
Azionario America a cambio coperto classe A	Azionario America a cambio coperto - classe A	IL121	Art. 8	1,90%
Azionario Giappone classe A	Azionario Giappone - classe A	IL122	Art. 8	1,90%
Azionario Giappone a cambio coperto classe A	Azionario Giappone a cambio coperto - classe A	IL123	Art. 8	1,90%
Azionario Giappone a cambio coperto classe B	Azionario Giappone a cambio coperto - classe B	IL124	Art. 8	1,60%
Azionario Paesi Emergenti classe B	Azionario Paesi Emergenti - classe B	IL125	Art. 8	1,60%
Azionario Europa classe B	Azionario Europa - classe B	IL126	Art. 8	1,60%
Azionario Pacifico ex Giappone classe A	Azionario Pacifico ex Giappone - classe A	IL127	Art. 8	1,90%
Azionario Paesi Emergenti classe A	Azionario Paesi Emergenti - classe A	IL128	Art. 8	1,90%
Obbligazionario Corporate Euro classe B	Obbligazionario Corporate Euro - classe B	IL129	Art. 8	1,27%
Azionario Pacifico ex Giappone classe B	Azionario Pacifico ex Giappone - classe B	IL133	Art. 8	1,60%
Azionario America classe B	Azionario America - classe B	IL134	Art. 8	1,60%
Azionario America a cambio coperto classe B	Azionario America a cambio coperto - classe B	IL135	Art. 8	1,60%
Azionario Giappone classe B	Azionario Giappone - classe B	IL136	Art. 8	1,60%

**Area clienti**  
**Intesa**  
**Sanpaolo Vita**

La Compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area riservata è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla Compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il contraente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.

## Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei fondi interni **Azionario Europa Db, Azionario America Db, Azionario America a cambio coperto Db, Azionario Giappone Db, Azionario Giappone a cambio coperto Db, Azionario Pacifico ex Giappone Db e Azionario Paesi Emergenti Db** come descritto nei rispettivi regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

**Blended index:** i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali.

I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Modulo di proposta**

Il proponente (contraente) propone a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. per il tramite della Dublin Branch di emettere un contratto di assicurazione denominato "Patrimonio Pro Dublin Branch" codice prodotto VP912 regolato dalle condizioni di assicurazione "Mod. ISPVDB20231202" ed. 12/2023, e dal presente modulo di proposta di assicurazione, avente le seguenti caratteristiche.



Signor/Signora **Nome Cognome**  
**Polizza assicurativa**  
**Patrimonio Pro Dublin Branch - Cod. VP912**  
 N. XXXXXXXXXXXXX

**DATI PERSONALI**

	<b>CONTRAENTE</b> Il contraente titolare del contratto	<b>ASSICURATO</b> La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione
COGNOME	_____	_____
NOME	_____	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	_____
DATA DI NASCITA	_____	_____
CODICE FISCALE	_____	_____
<b>INDIRIZZO di RESIDENZA</b>	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
<b>INDIRIZZO di RECAPITO</b>	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO E-MAIL	_____	_____
TELEFONO	_____	_____

**CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

**Che cos'è Patrimonio Pro Dublin Branch**

È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di tipo unit-linked (Ramo III), con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di fondi interni ed esterni collegati al contratto, la cui durata coincide con la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

**Inizio e durata del contratto**

Il contratto decorre dalle ore 24:00 del XX/XX/XXXX, data di investimento del premio. Il contratto dura per tutta la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione (ex articolo 176 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) fino a quando il contratto non è concluso secondo le modalità previste dall'art. 9 delle CdA.

Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce al contraente quanto eventualmente pagato.

### Recesso dal contratto

Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto (ex articolo 177 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di conferma polizza.

Il Contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al contraente il controvalore delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota. L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il contratto termina.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia della proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della proposta stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il contraente può recedere (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del modulo di proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 11 condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, la proposta verrà estinta.

### Designazione dei beneficiari della prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'assicurato sono:

Eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Cognome e nome \_\_\_\_\_  \*

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  \*

Partiva IVA \_\_\_\_\_ Data di costituzione \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede legale \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

#### Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

\* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

**Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e di contatto relativi al beneficiario designato, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario stesso.**

**Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Branch, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento.**

**La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle condizioni di assicurazione.**



### PREMIO, LIMITI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contraente si impegna a versare un premio unico di importo pari almeno a 50.000,00 euro.  
 Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Branch, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario detenuto dal contraente presso l'intermediario; la data valuta di addebito al contraente coincide con data di investimento del premio.

Il Contraente si impegna a versare in data xx/xx/xxx un premio unico di 50.000,00 euro, a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Il premio sarà pagato tramite addebito in conto corrente e la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.

### PREMIO VERSATO, COSTI E RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO NEI FONDI SELEZIONATI

Premio unico versato: XXXX,XX euro  
 Costi gravanti sul premio: XXXX,XX euro  
 Premio investito: XXXX,XX euro

Il contraente chiede che il premio unico versato, venga investito nei seguenti fondi e secondo le % del premio investito:

Tipologia di investimento	Importo investito al netto dei costi (in euro)	% del premio investito
<b>Fondi interni</b>		
Nome fondo interno		XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno		
Nome fondo interno		
<b>Fondi esterni</b>		
Nome fondo esterno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo esterno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo esterno	XXXX,XX	XX%
<b>Totale</b>	XXXX,XX	XXX,XX%

### MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Il modulo di proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal contraente con firma grafometrica e dalla banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al cliente in formato cartaceo.

### DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato in ogni loro parte, prima della sottoscrizione del modulo proposta:
  - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave" ed i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento prescelte;
  - la vigente versione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
  - le condizioni di assicurazione (comprehensive del glossario e del regolamento dei fondi interni) nella versione Mod. ISPVDB20231202-Ed.12/2023;
  - il presente modulo di proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
 che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.

## DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro di aver preso visione, letto e compreso prima della sottoscrizione del modulo di proposta, i regolamenti dei fondi esterni collegati al contratto di assicurazione presenti sui siti internet delle case di gestione indicati nel DIP aggiuntivo IBIP.**
- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato secondo la modalità da me prescelta nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata.**
- **Dichiaro, inoltre, di aver letto e compreso l'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa a una o più delle opzioni di investimento classificate art. 8 e/o art. 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, se presenti tra le opzioni di investimento da me prescelte. Sono a conoscenza che tale informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile:**
  - per i fondi interni: sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto;
  - per i fondi esterni (OICR): sui siti internet delle case di Gestione. L'elenco dei fondi esterni e dei siti delle relative case di Gestione è reperibile nel DIP aggiuntivo IBIP.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma contraente

- **Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: art. 5 Quando si conclude il contratto, art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza, art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza), art. 8 Quando si estingue il contratto, art. 12 Cos'è il premio unico, art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi, art. 14 Modalità di pagamento del premio unico e dei premi aggiuntivi, art. 21 posticipazione della valorizzazione delle quote, art. 24 Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, art. 25 Attività di salvaguardia, art. 26 Trasferimento quote tra fondi (switch volontario), art. 27 Costi per le operazioni di switch volontario, art. 28 Trasferimento automatico di quote tra classi di fondi (switch automatico), art. 30 Capitale in caso di morte dell'assicurato, art. 31 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza, art. 32 Limitazioni, art. 35 Riscatto totale, art. 36 Riscatto parziale, art. 37 Costi di riscatto, art. 38 Designazione del beneficiario, art. 39 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità, art. 41 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari, art. 42 Documenti, art. 44 Modalità di invio della documentazione, art. 45 Pagamenti, art. 48 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente, art. 49 Limitazioni alle operazioni che il cliente può chiedere in corso di contratto, art. 50 Pegno/vincolo, art. 51 Efficacia del pegno/vincolo, art. 53 Cessione, art. 59 Come presentare un reclamo, art. 60 Come gestire le controversie.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma contraente

- **Dichiaro di avere la residenza in Italia.**
- **Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 42 delle condizioni di assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**
- **Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata. AUTORIZZO la Banca \_\_\_\_\_ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [ \_\_\_\_\_ ] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico destinato a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma contraente

- **Dichiaro infine, con la sottoscrizione del presente modulo di proposta, di accettare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione (comprehensive del regolamento dei fondi interni).**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"



### CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'informativa, alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali" all'interno della sezione 3.

Inoltre presto, apponendo la mia firma, il consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla sezione 4 dell'informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella sezione 8 dell'informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato con firma elettronica da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma contraente

Modalità: in filiale

Inoltre, tenuto conto dell'informativa per finalità promo commerciali resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, con riferimento al trattamento per le finalità di cui al paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali" all'interno della sezione 3

presto il consenso     nego il consenso

al trattamento dei dati personali a fini di promozione e vendita, indagini di mercato e di customer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di società terze

presto il consenso     nego il consenso

\*\* \* \*\*

\_\_\_\_\_

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

### ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

Proposta di investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente/rappresentante legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonché l'esattezza delle informazioni comunicate.

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i beneficiario/i della prestazione assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.

La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

**X**

\_\_\_\_\_

Intermediario

## Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a giugno 2023)

### INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

#### SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella sezione 3.

Per ulteriori informazioni, e per visualizzare la versione più aggiornata della presente Informativa, può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

#### SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it).

#### SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

##### Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla sezione 8 della presente Informativa.

##### Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi<sup>1</sup> (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

##### a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi dati personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

##### b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi dati personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

##### c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per la gestione della sicurezza fisica, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'ac-

<sup>1</sup> Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc...); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc...) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

- acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- presidio della sicurezza dei sistemi IT e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- trasmissione di dati personali all'interno del Gruppo societario a fini amministrativi interni;
- esercizio e difesa di un diritto, in qualsiasi sede;
- svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- gestione di operazioni societarie e strategiche quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
  1. definizione di nuovi prodotti e servizi;
  2. verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
  3. verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture;
  4. miglioramento della Data Quality;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi dati personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

#### SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, SIM, SGR, Società di Leasing, ecc...);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi;
  - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 3) Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc... Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).  
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.  
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasnpaolovita.it](http://www.intesasnpaolovita.it).

## SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesanpaolovita.it](mailto:dpo@intesanpaolovita.it) o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [privacy@pec.intesanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### 1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc...

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

### 2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### 3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### 4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

### 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);

- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

**6. Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi <sup>1</sup>. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

**8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

**SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi allo stato di salute), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali dati personali anche in assenza di consenso.

<sup>2</sup> Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

## INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

### SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella sezione 3.

Per ulteriori informazioni, e per visualizzare la versione più aggiornata della presente Informativa, può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

### SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it).

### SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

#### Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività promo-commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

### SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...) che trattano i Suoi dati personali nell'ambito di:
  - servizi di consulenza assicurativa;
  - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
  - attività di consulenza in genere;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

### SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

### SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesasnanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasnanpaolovita.it) o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [privacy@pec.intesasnanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesasnanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### 1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc...

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

### 2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### 3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### 4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

### 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

### 6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

### 7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

## SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA<sup>3</sup>

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

### Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

### Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it) o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [privacy@pec.intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesasanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

<sup>3</sup> Tale Informativa costituisce parte integrante dell'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società.

# Patrimonio Pro

## *Dublin Branch*

---

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28